COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1466

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3591) 1466

PRESIDENTE 1466, 1467

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 1466

ERMINI 1466

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1466, 1467

FABRIANI 1466

Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2722) 1466

PRESIDENTE 1467, 1468

MARANGONE VITTORIO, *Relatore* . . . 1467

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1468

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

MALAGUGINI: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235) . . .

PRESIDENTE 1471

PAG.

FERRERI PIETRO 1471

MALAGUGINI 1471

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1471

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori TIRABASSI ed altri: Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3550);

FERRERI PIETRO: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799, relativo all'esame-colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario. ((3523);

LOZZA ed altri: Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (3449) 1471

PRESIDENTE . 1471, 1472, 1474, 1475, 1477

LOZZA 1471

FRANCESCHINI FRANCESCO 1472, 1475, 1476, 1477

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* . . . 1472, 1476, 1477

FERRERI PIETRO . . 1472, 1474, 1475, 1477

TITOMANLIO VITTORIA 1474

GOTELLI ANGELA 1474

MALAGUGINI 1474

LOZZA 1475, 1477

NATTA 1476

PITZALIS 1476

ROMANATO, *Relatore* 1476, 1477

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1477

La seduta comincia alle 10,30.

SCIORILLI BORRELLI, *Seretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Perdonà.

L'onorevole Ferreri Pietro, sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole Rosati.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato e ha avuto il parere favorevole della IV Commissione della Camera.

Il relatore onorevole Franceschini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la costruzione in Roma di una Casa internazionale dello studente. Si tratta di costruire un grande edificio, da adibire a ospitalità degli studenti universitari e anche non universitari stranieri, che vogliono frequentare l'università e in genere le scuole italiane.

All'estero sono molte diffuse queste istituzioni. Alcuni di questi *colleges* hanno dei posti riservati per studenti stranieri, altri sono adibiti esclusivamente a questo fine.

Io ho potuto constatare come all'estero vi sia una grande aspirazione degli studenti di perfezionare per lo meno una parte dei loro studi nelle nostre università e nelle nostre scuole. Quindi l'iniziativa del disegno di legge è quanto mai opportuna.

Il disegno di legge presentava originalmente due difficoltà. La prima relativa al finanziamento; ma essa è stata risolta dal Ministero del tesoro, il quale ha stabilito che la spesa di 900 milioni sarà ripartita in tre esercizi finanziari in ragione di 300 milioni ciascuno, a partire dall'esercizio 1958-59, e stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, fatta eccezione del primo esercizio, in cui si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Altra difficoltà si presentava per la gestione dell'istituzione. Essa è stata affidata al C.I.V.I.S. (Centro italiano viaggi istruzione studenti), il quale per ordinamento statutario ha anche lo scopo di ospitare e guidare gli studenti stranieri in Italia, facilitandone la permanenza nel nostro paese e lo studio nelle scuole e università italiane. Quindi anche questa iniziale difficoltà è stata superata.

Il disegno di legge è stato approvato senza modifiche dal Senato e attende ora l'approvazione della Camera. Credo che noi possiamo serenamente esprimere il nostro consenso, auspicando che questa iniziativa abbia al più presto il suo coronamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Chiedo se la Casa internazionale accoglierà studenti di tutte le scuole e se potranno frequentarla anche studenti italiani, che sappiamo bene in quale difficoltà, spesse volte, si dibattono.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. La relazione al disegno di legge parla di studenti universitari; però non esclude che in determinati periodi l'istituzione possa servire a ospitare anche studenti di scuole medie.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima che l'iniziativa si sviluppi, in modo da potere essere impegnata completamente da studenti stranieri, penso che potrà ospitare anche studenti italiani.

ERMINI. Io credo che dobbiamo essere favorevoli a questo disegno di legge, che mira alla costruzione di una Casa per lo studente. Tanto più che non solo il chiarimento dell'onorevole Sottosegretario, ma anche la denominazione di « casa internazionale » comprende implicitamente la possibilità di ospitare anche studenti italiani.

FABRIANI. Io darò entusiasticamente la mia approvazione a questo disegno di legge. Faccio però presente che occorre anche vivificare le nostre università, per le quali vi sono attualmente inadeguate iniziative. Manca per esempio in modo assoluta la casa per i professori, la cui esistenza permetterebbe agli studenti di stare a contatto con gli insegnanti. Inoltre ho constatato proprio in questi giorni un fatto indecoroso. mentre un professore di ingegneria faceva lezione, gli studenti erano nei corridoi a giuocare a pallone. Procuriamo quindi che l'affluenza degli stranieri rappresenti anche un incitamento a far sì che le no-

stre università rispondano veramente alle necessità attuali e alle aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ha detto il relatore, con questo disegno di legge ci proponiamo di richiamare nel nostro paese studenti stranieri, assicurando loro un'efficace assistenza, senza la quale sarebbero abbandonati senza controllo. Il Ministero degli esteri destina notevoli somme a borse di studio per stranieri, ma esse non rendono quanto dovrebbero, appunto per la mancanza di assistenza a questi giovani. Anche sotto questo aspetto è quindi utile la costruzione della Casa internazionale dello studente.

Ringrazio il relatore della sua relazione e prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per la costruzione e l'arredamento in Roma di una Casa internazionale dello studente da gestirsi, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, dal Centro italiano viaggi istruzione studenti.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di cui al precedente articolo 1 sarà ripartita in tre esercizi finanziari, in ragione di lire 300 milioni, a partire dal 1958-59 e stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai musei, ai monumenti, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. Abbiamo avuto verbalmente dal Presidente della IV Commissione della Camera assicurazione che quella Commissione è favorevole al disegno di legge. Del resto in questo provvedimento si tratta di un aumento di entrate e non di maggiori oneri per lo Stato e, da tempo, sono trascorsi i termini regolamentari per il parere.

Il relatore onorevole Marangone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Ritengo che questo provvedimento incontrerà il consenso unanime della nostra Commissione, anche perché, come osservava il Presidente, una volta tanto non abbiamo bisogno di preoccuparci della copertura di un onere, in quanto con l'approvazione della tabella, annessa al disegno di legge, relativa alle nuove tasse di ingresso alle gallerie e ai musei, l'introito attuale verrà aumentato di circa 25 o 30 milioni annui.

Potrebbe dirsi che è una *dura lex sed lex*. Infatti non vi è dubbio che l'ingresso agli istituti di antichità e d'arte dovrebbe essere gratuito anche nel nostro paese, come lo è in paesi stranieri, e non dovrebbe esserci un prezzo per questa forma di cultura, che dovrebbe essere posta a disposizione di tutti.

Qualcuno può osservare che si tratta di piccoli ritocchi non sensibili, ma sappiamo che oggi v'è un maggiore interesse alla cultura nel nostro popolo, specialmente nelle classi meno

favorite, e quando questi aumenti, sia pure lievi, vanno a gravare su una intera famiglia che si presenti a visitare musei o gallerie, diventano non più trascurabili.

Sarebbe opportuno, poi, che questi istituti, i quali dovrebbero « manifestare », nel senso epifanico della parola, adoperassero mezzi più moderni, al fine di aumentare l'interesse del pubblico, come si usa fare alla « Galleria nazionale d'arte moderna », quali mostre didattiche, conferenze culturali, visite di studenti. Inoltre gli istituti stessi dovrebbero imparare a valorizzarsi attraverso pubblicazioni specializzate di carattere anche popolare, attraverso film documentari di carattere artistico, attraverso la televisione, che potrebbe mettere in vista scoperte, restauri e altre cose di attualità. Oltre a rispondere ad uno scopo di cultura, sarebbe questo un mezzo per aumentare l'affluenza dei visitatori alle gallerie e ai musei, con un conseguente aumento del gettito.

Soprattutto queste istituzioni dovrebbero abbandonare la fisionomia di « museo » nel senso stretto della parola. Oggi le nostre gallerie e i nostri musei sono organizzati più che altro per lo studio, mentre il pubblico in generale vi affluisce per ammirare i capolavori. In ogni museo dovrebbe quindi esserci una sala delle bellezze autentiche, non affiancate a copie o ad altri lavori che possono interessare lo studioso, ma disorientano il pubblico comune. Una nuova disposizione delle sale potrebbe richiamare maggiormente l'interesse dei visitatori.

Debbo fare un altro rilievo. A Capri si legge una scritta, la quale indica che con 500 lire si visita la Grotta azzurra. Però il visitatore incontra poi una serie di altre spese, che non si conoscono in partenza e che vanno dalle 250 lire per entrare nella grotta, alla mancia ai traghettatori, che fanno vedere come sott'acqua il remo diventa trasparente, e via di seguito.

Infine faccio presente che alcune voci della tabella, relative ai musei e gallerie più importanti sotto il punto di vista culturale e internazionale, potrebbero essere ritoccate, sempre allo scopo di favorire un aumento del gettito.

Fatte queste osservazioni, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge, che modifica la tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per la sua esauriente relazione e prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta del seguente articolo unico con l'annessa tabella:

ARTICOLO UNICO.

La tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, è modificata in quella allegata alla presente legge.

ALLEGATO

TABELLA DELLE TASSE D'INGRESSO PER GLI ISTITUTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE

Agliè — Castello	L.	150
Ancona — Museo Archeologico	»	100
Aquileia — Museo Archeologico – Cripta degli Scavi della Basilica	»	100
Baia (*b*) — Zona Archeologica	»	100
Bari — Castello Svevo	»	100
Bologna — Pinacoteca	»	100
Cagliari — Museo Archeologico	»	100
Capri (*b*) (*d*) — Grotta Azzurra	»	150
Capri — Palazzo di Tiberio e Villa Jovis	»	100
Caserta — Ex Reggia	»	100
Caserta — Parco	»	100
Caserta (*a*) — Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica oltre la tassa per le persone)	»	150
Caserta (*a*) — Parco (ingresso per ciascun torpedone oltre la tassa per le persone)	»	500
Caserta (*a*) — Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale oltre la tassa per le persone)	»	100
Caserta (*a*) — Parco (ingresso per ogni bicicletta oltre la tassa per le persone)	»	100
Cerveteri (*b*) — Tombe etrusche e Museo	»	100

Cuma — Scavi	L.	100
Ercolano (*b*) — Scavi e Teatro antico	»	150
Este — Museo Atestino	»	100
Ferrara — Museo Spina	»	100
Firenze — Cappelle Medicee	»	150
Firenze — Cenacolo di Andrea del Sarto	»	100
Firenze — Galleria dell'Accademia	»	150
Firenze — Galleria Palatina e Museo degli Argenti	»	200
Firenze (*e*) — Galleria degli Uffizi	»	250
Firenze — Museo Archeologico	»	150
Firenze — Museo delle Pietre Dure	»	100
Firenze — Museo Nazionale	»	150
Firenze — Museo di San Marco	»	150
Gavi — Ex Forte	»	100
Gubbio — Palazzo Ducale	»	100
Isola d'Elba — Luoghi Napoleonici	»	100
Langhirano — Castello di Torrechiara	»	100
L'Aquila — Museo Nazionale	»	100
Lucca — Pinacoteca Nazionale	»	100
Mantova — Palazzo Ducale	»	150
Merano — Castel Tiralli	»	100
Messina — Museo Nazionale	»	100
Milano — Cenacolo Vinciano	»	200
Milano — Pinacoteca di Brera	»	150
Minori — Villa Romana	»	100
Modena — Galleria Estense	»	150
Moncalieri — Appartamenti reali del Castello di Moncalieri	»	100
Monreale — Chiostro di Santa Maria Nuova	»	100
Napoli (*b*) — Museo Nazionale	»	150
Napoli — Museo Floridiana	»	150
Napoli — Museo di San Martino	»	150
Napoli — Museo di Capodimonte	»	150
Napoli — Ex Palazzo Reale	»	100
Nemi (*b*) — Museo delle navi di Nemi	»	100
Ostia Scavi (*b*) — Scavi di Ostia Antica e Castello di Giulio II	»	150
Ostia Scavi (*a*) — (Ingresso per ciascuna vettura oltre la tassa per le persone)	»	100
Palermo (*b*) — Galleria Nazionale della Sicilia	»	150
Palermo — Museo Nazionale	»	150
Palestrina — Tempio della Fortuna Primigenia	»	100
Parma — Museo di Antichità	»	100
Parma — Pinacoteca	»	150
Pavia — Certosa	»	150
Perugia — Ipogeo dei Volumni	»	100
Perugia — Galleria Nazionale dell'Umbria	»	150
Pesto — Templi	»	150
Piazza Armerina — Mosaici di Casale	»	100
Pisa — Museo Nazionale di San Matteo	»	100
Pompei (*b*) — Scavi vecchi e scavi nuovi	»	150
Pompei — Scavi illuminati	»	300
Pozzuoli — Antiquario Flegreo	»	100
Pozzuoli (*b*) — Anfiteatro e Tempio di Serapide	»	100
Ravenna — Museo Nazionale	»	150
Roma — Anfiteatro Flavio	»	150
Roma (*b*) — Castel Sant'Angelo	»	200
Roma — *Domus Aurea*	»	100
Roma — Galleria d'Arte antica	»	100
Roma — Galleria d'Arte Moderna	»	150
Roma — Galleria Nazionale di Palazzo Barberini	»	150

Roma — Museo della Via Ostiense a Porta San Paolo	L.	100
Roma — Galleria Spada	»	100
Roma — Museo del Palazzo Venezia	»	200
Roma (*b*) — Museo e Galleria Borghese	»	200
Roma — Museo Nazionale Romano	»	200
Roma — Museo Preistorico ed Etnografico « Pigorini »	»	100
Roma — Museo di Villa Giulia	»	100
Roma (*b*) — Terme di Caracalla	»	100
Roma (*b*) — Palatino e Foro Romano	»	200
Roma — Tempio di Porta Maggiore	»	100
Santa Maria Capua Vetere (*b*) — Anfiteatro e Mitreo Campano	»	100
Sassari — Museo Nazionale	»	100
Selinunte — Zona Monumentale	»	100
Siena — Museo Archeologico	»	100
Siena — Pinacoteca	»	150
Siracusa — Museo Archeologico	»	100
Siracusa — Museo Nazionale di Palazzo Bellomo	»	100
Siracusa — Orecchio di Dionisio	»	100
Sirmione (*b*) (*c*) — Grotte di Catullo	»	100
Solunto — Zona archeologica	»	100
Stra — Villa Monumentale	»	150
Taormina — Teatro Greco	»	150
Taranto — Museo Nazionale	»	150
Tarquinia — Museo Tarquiniense e Tombe Etrusche	»	100
Tivoli — Villa Adriana	»	150
Tivoli — Villa d'Este	»	200
Torino — Armeria Reale	»	100
Torino — Museo di Antichità	»	100
Torino — Museo Egizio	»	150
Torino — Palazzo Reale	»	150
Torino — Pinacoteca	»	150
Trapani — Museo Nazionale Pepoli	»	100
Trento — Castello del Buon Consiglio	»	100
Urbino — Galleria delle Marche	»	150
Urbino — Cappella del Perdono nel Palazzo Ducale	»	100
Veio (Isola Farnese) — Scavi	»	100
Venezia — Galleria dell'Accademia	»	200
Venezia — Museo Archeologico	»	100
Venezia — Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro	»	150
Venezia — Museo Orientale	»	100

(*a*) La tassa è fissa anche nei giorni ad ingresso libero ed in quelli in cui si applica la riduzione sul prezzo dei biglietti d'ingresso per le persone.

(*b*) La domenica il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto.

(*c*) Gli abitanti di Sirmione, residenti nel Comune, sono esenti dal pagamento dietro presentazione della carta di identità.

(*d*) La ripartizione degli introiti della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri fra lo Stato e i comuni di Capri e di Anacapri rimane nella misura disposta dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 562 cioè in ragione del 40 per cento a favore dello Stato e del rimanente 60 per cento a favore dei comuni di Capri e di Anacapri in parti uguali.

(*e*) Nella tassa è compreso il diritto all'uso dell'ascensore in salita e in discesa e al servizio di guardaroba.

Poiché non sono stati presentati emendamenti l'articolo unico e la tabella annessa, di cui consta il disegno di legge, saranno votati direttamente a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini: Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale. (3235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Malagugini: « Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale ».

Non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione. Poiché, peraltro, è qui presente il Presidente di quella Commissione, onorevole Ferreri, lo prego di volerci informare in proposito.

FERRERI PIETRO. Sono in corso contatti col Ministero dell'istruzione, che si dovrebbero estendere al Ministero del tesoro, per quanto riguarda l'onere finanziario. Tali contatti si dovrebbero perfezionare entro oggi o domani e non dispero che il Ministero del tesoro accetti l'onere che è implicito nella proposta di legge. Purtroppo il proponente non ha indicato né la spesa né il mezzo per coprirla. Per evitare di dare un parere negativo, stiamo svolgendo le trattative che ho riferito.

MALAGUGINI. Si potrebbero intanto votare le tabelle.

PRESIDENTE. Debbo rispettare l'articolo 81 della Costituzione, quindi occorre indicare la spesa e il mezzo di copertura.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non solo è favorevole alla proposta di legge, ma aveva in animo di presentare un disegno di legge più completo. Si è però trovato di fronte al problema della copertura, che non è riuscito a risolvere.

PRESIDENTE. Quindi, per non complicare le cose, è opportuno attendere il parere della IV Commissione.

La discussione della proposta di legge è rinviata.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri: Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3550); e del deputato Ferreri Pietro: Modificazioni dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 798, relativo all'esame-colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario. (3523); e dei deputati Lozza ed altri: Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori. (3449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge di iniziativa dei senatori Tirabassi ed altri: « Passaggio dei professori dei ruoli speciali transitori nei ruoli ordinari »; d'iniziativa del deputato Ferreri Pietro: « Modificazioni dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1957, n. 799, relativo all'esame-colloquio di passaggio dei professori di ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario » e d'iniziativa dei deputati Lozza ed altri: « Nuove norme per il collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori ».

Nella precedente seduta è stata fatta una ampia discussione su queste tre proposte di legge e il rappresentante del Governo aveva fatto presente di essere sostanzialmente favorevole alla proposta Tirabassi con limitate amplificazioni. Comunico inoltre che mi perviene dall'onorevole Lozza un emendamento aggiuntivo alla proposta di legge Ferreri.

LOZZA. L'emendamento è subordinato all'accettazione da parte del Governo della proposta Ferreri, che è la più larga e comprensiva. A mio giudizio occorre sistemare la posizione di coloro che hanno l'abilitazione parziale e che non si sa quale sistemazione potranno più avere, qualora non si provveda in questa occasione. Essi dovrebbero sostenere l'abilitazione didattica. Il mio emendamento risolve questo problema e può essere inserito nella proposta Ferreri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franceschini Francesco e Romanato hanno proposto questo emendamento alla proposta Tirabassi

« *Sostituire la lettera* b) *con la seguente.*

« *b*) abbiano conseguito l'abilitazione totale o parziale per esami in un concorso-esame di Stato oppure in esame di Stato o in concorso a cattedre o siano in possesso di titolo

abilitante. Inoltre sono dispensati dall'esame-colloquio i professori di cui al precedente comma, che provengono, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario ».

Ma in questo modo della proposta Tirabassi non rimarrebbe più niente.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Noi preferiamo emendare la proposta Tirabassi, rimandandola al Senato arricchita del contenuto della proposta Ferreri. Certo, è un emendamento profondamente innovatore.

PRESIDENTE. Ma col suo emendamento la proposta Tirabassi diventa una nuova legge. In questo modo si annullerebbe l'iniziativa parlamentare. Non concepisco un emendamento ad un articolo unico, che cambi completamente l'articolo stesso.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La proposta Tirabassi ammette che chi ha avuto una abilitazione con sette decimi sia dispensato dall'esame-colloquio. E faccio rilevare che i sette decimi sono richiesti per essere ammessi in graduatoria nei concorsi normali, quindi la disposizione non urta i principi generali dei concorsi. Il Senato precedentemente non aveva accolto che l'abilitazione con sette decimi dispensasse dall'esame-colloquio e aveva limitato questo beneficio al caso che non fossero banditi concorsi dal 1945 in poi: cioè lo aveva limitato ad un caso del tutto ipotetico e quasi irrealizzabile.

Invece la modifica introdotta con la proposta Tirabassi significa che coloro, i quali in qualsiasi esame abbiano conseguito il punteggio necessario per essere messi in graduatoria nei concorsi, sono dispensati dall'esame-colloquio. Secondo me questa è una disposizione giusta, che la Camera aveva già accolto in precedenza e che il Senato aveva ritenuto di non potere accettare.

Faccio rilevare che se ora si desse alla proposta Tirabassi una estensione che il Senato potrebbe non accogliere, mentre non si favorirebbe alcuno, si impedirebbe che gli abilitati con sette decimi possano essere dispensati dagli esami, perché la proposta verrebbe respinta dal Senato.

Se la Camera accetta il rischio di rinviare al Senato la proposta di legge Tirabassi emendata, io posso accogliere invece la modificazione relativa all'abilitazione parziale, sulla quale il Governo aveva consentito a suo tempo, perché si tratta di abilitati che hanno una abilitazione per un corso superiore e che, avendo da molti anni insegnato nella scuola inferiore, si sono fatti una esperienza e acquisita una preparazione didattica tale da adeguarsi facilmente anche all'insegnamento di qualche materia aggiunta. Invece debbo ripetere che ho istruzioni di non accogliere la dispensa assoluta dall'esame-colloquio per gli abilitati con punteggio inferiore ai sette decimi e dovrei quindi chiedere la remissione in aula della proposta di legge.

FERRERI PIETRO. Io credo che la mia proposta di legge, integrata con l'emendamento proposto dall'onorevole Lozza, sarebbe tale da esprimere gli orientamenti che si sono delineati nella nostra commissione. Nessuno di noi può prevedere l'esito successivo e non è da escludere che, visto l'atteggiamento meditato della Camera, il Senato possa mutare il suo punto di vista. Guai se supponessimo che un ramo del Parlamento non possa mai in seconda lettura accogliere le considerazioni dell'altro ramo!

La mia proposta di legge deve essere considerata sotto l'aspetto tecnico e anche sotto altri aspetti. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, chi ha letto la mia relazione avrà notato che io mi sono fatto scrupolo di mantenere una posizione ineccepibile, dimostrando che quello che si chiede ora per gli insegnanti dei ruoli transitori è qualche cosa di più di quello che si richiedeva dieci anni fa per l'ingresso immediato e diretto nei ruoli ordinari. Mi esimo dal ripetere le argomentazioni documentate nella mia relazione; mi preme soltanto di rilevare – poiché si è detto nella precedente discussione che oggi il clima è diverso da quello del 1947-48 – che questi insegnanti dei ruoli speciali transitori hanno il loro atto di nascita in quegli anni; e, se il legislatore ha tardato a prendere in considerazione la loro posizione fino al 1958, non sono essi ad averne la colpa.

Nella mia relazione si accenna anche al fatto che in altre amministrazioni dello Stato la sistemazione dei ruoli speciali transitori è già avvenuta; anzi pochi giorni fa una commissione di questa Camera in sede legislativa ha approvato un disegno di legge per cui tutto il personale dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, comunque entrato in servizio e qualunque sia il suo passato, diventa di ruolo, senza avere mai sostenuto un esperimento di esame. Capisco che la scuola è un ambiente più delicato di quello dell'alimentazione, per cui i precedenti che si sono inseriti nel nostro ordinamento pubblico non possono essere sfruttati completamente quando si tratta della scuola, alla quale deve essere

rivolta una maggior cura; però nella mia relazione è detto che per i maestri elementari di ruolo speciale transitorio un provvedimento di questo genere è stato già preso. Essi non ebbero dei posti in più, ma portarono via una certa aliquota di posti dei ruoli ordinari. Ora, il passaggio di questi insegnanti dal ruolo speciale transitorio al ruolo ordinario ha dato luogo a qualche rilievo. Si è dimostrato un provvedimento nocivo per la scuola? Ha destato qualche preoccupazione, fino al punto che si dovesse dire che sono entrati nel ruolo ordinario degli insegnanti meno degni dei colleghi entrati per altra via? Se la risposta è negativa, resta valida la mia tesi.

Venendo a date recenti, rammento che nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1958 è stata pubblicata un'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione per l'ammissione al colloquio dei professori dei ruoli speciali transitori in base alla legge n. 779. In essa è detto che possono essere dispensati dall'esame-colloquio coloro che sono in possesso dell'idoneità per il ruolo ordinario. Ebbene, la votazione per tale idoneità fu di sette decimi, ma per i concorsi per esame indetti in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 303, la votazione era ridotta a 60 centesimi. Non solo, ma coloro che in base a quest'ultima disposizione di legge hanno avuto l'idoneità con 60 centesimi, l'hanno ottenuta facendo un esame soltanto orale, mentre la mia proposta di legge ha qualche cosa di più, richiedendosi sessanta centesimi riportati in una abilitazione scritta e orale, che è certamente più rigorosa di una prova soltanto orale. E quella norma ancora oggi consente che un gruppo di insegnanti, con una idoneità conseguita con sei decimi in esame orale, passi dai ruoli transitori senza dover sostenere alcun altra prova.

Mi son fatto anche scrupolo di rilevare nella mia relazione che qui non solo si tratta di professori che hanno parecchi anni di scuola, in parte anteriore al passaggio nei ruoli speciali transitori, ma che gli stessi hanno dovuto fare anche un triennio di prova sotto la sorveglianza del capo dell'istituto, che non viene mai meno al suo dovere, per cui, se non si sente sufficientemente confortato nel dare il suo parere favorevole, invoca una ispezione. Quindi, sia per la prova soddisfacente che ha dato il professore nel triennio di prova o perché il medesimo ha superato l'ispezione, si tratta di un insegnante che didatticamente dà un affidamento sicuramente non inferiore a quello che hanno potuto offrire quegli idonei con sei decimi.

Io ho messo un altro peso nella bilancia e ho detto: non basta che abbiano fatto il triennio di prova, ma che l'abbiano fatto in maniera encomiabile, con la qualifica di valente. Proprio perché ero mosso dal desiderio di riscattare questo personale che ingiustamente, alle volte solo per ragioni di sfortuna, si trova in una posizione di inferiorità.

L'espressione di « ruoli speciali transitori » a chi giudica superficialmente può forse fare una certa impressione; ma dovrebbe ricordare che costoro hanno fatto un concorso regolare per titoli; che coloro che sono stati nominati sono i primi della graduatoria; che non sono 14.000, perché questo numero si raggiunge comprendendovi i segretari e i bidelli, ma intorno ai 10.000, compresi i professori di stenografia, di dattilografia e di economia domestica – cioè di quegli insegnamenti che nella gerarchia scolastica hanno minore responsabilità – e compresi 1.500 posti delle classi di collegamento. Si ha l'idea che nei ruoli speciali transitori ci siano dei « contrabbandieri », che non hanno seguito seriamente un certo *curriculum* scolastico; e si ha così rispetto per coloro che sono entrati attraverso concorsi per soli titoli o con punteggio di sei decimi in un esame, mentre non c'è senso umano nei confronti di questi altri insegnanti in cui favore non ha giuocato la fortuna!

C'è un altro aspetto del problema, come dicevo poc'anzi. Si parla ora di un esame-colloquio, come è qualificato nella legge 779. Ma, senza colpa di questi insegnanti, gli anni sono passati; e poiché essi sono presso a poco della nostra generazione, sottoporli ora ad un esame, significa porli in uno stato di menomazione morale e psicologica che non può non essere considerato. Dopo che hanno insegnato per venti anni nella scuola, non si può chiedere a costoro di venire a Roma per sottoporsi a un esame, perché sono stati fino adesso in una posizione irregolare. Credete che ciò porterebbe serenità e tranquillità nella scuola? Pensate che ci sarebbe il caso di studenti che vedrebbero perfino il proprio padre o addirittura il proprio nonno venire a Roma per fare un esame! Sarebbe serio tutto questo?

Quindi, anche sotto questo punto di vista, si creerebbe una situazione di eccessiva ed eccezionale severità nei confronti di questi insegnanti.

La legge 12 agosto 1957, n. 779, d'altra parte, non è più immacolata, perché per gli insegnanti di educazione fisica si è già fatto uno strappo: in base a una recentissima legge,

quelli iscritti nei ruoli speciali transitori saranno trasferiti d'ufficio nei ruoli ordinari.

Gli emendamenti che in questa Commissione sono stati presentati alla proposta di legge Tirabassi, sono più estensivi della mia proposta, e io non avrei nessuna ragione di non accedere ad essi. Se ho brevemente illustrato la mia proposta e se ho raccomandato a suo tempo che i colleghi la esaminassero attentamente, era appunto perché volevo presentarla in maniera da non poter essere accusato di non averla prima valutata nella mia coscienza di deputato e di insegnante. Valutata con un senso di equità e di umanità e alla stregua anche dei precedenti legislativi, mi pare che non dovrebbe essere difficile accoglierla. D'altra parte, se si teme che il Senato possa essere di contrario avviso, sarà proprio compito nostro dimostrare, con una larga approvazione, che questa proposta di legge non rappresenta il desiderio o il sentimento di una parte, ma il desiderio e il sentimento di tutta la Commissione. Non dispero allora che anche l'altro ramo del Parlamento possa modificare il suo atteggiamento precedente.

Queste sono le ragioni per cui avevo suggerito di accantonare la proposta Tirabassi e di orientarci verso la mia proposta, completata con quella dell'onorevole Lozza.

PRESIDENTE. I presidenti delle Commissioni hanno ricevuto istruzioni dal Presidente della Camera di definire i provvedimenti che possono andare in porto, mettendo da parte gli altri il cui esito è incerto. Ora la proposta di legge Tirabassi, approvata dalla Camera, diventa definitiva.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Ferreri. Vorrei quindi che i colleghi decidessero a quale tesi intendono attenersi: se prendere per base la proposta Ferreri o quella Tirabassi. Anche questa, del resto, una volta modificata con l'emendamento Lozza accettato dal Governo, dovrebbe tornare al Senato. D'altra parte anche la proposta Ferreri deve essere modificata nel termine « abilitazione specifica », che crea confusione nella scuola.

GOTELLI ANGELA. I tre provvedimenti in discussione si trovano in posizioni diverse. La proposta Tirabassi è stata già approvata dal Senato e, approvata anche da noi, diventa definitiva. Perché vogliamo darle un destino incerto, emendandola secondo le proposte Ferreri e Lozza? Proporrei perciò di sgombrare innanzi tutto il terreno della proposta Tirabassi, approvandola com'è, per poi esaminare a parte la proposta Ferreri. Invece, agganciare la proposta Ferreri a quella Tirabassi non facilita il cammino, perché c'è sproporzione tra gli emendamenti e il testo del Senato.

FERRERI PIETRO. Può ritenere lei che alla fine della legislatura ci sia la possibilità di mandare in porto la mia proposta di legge, rimasta autonoma, dopo l'approvazione della proposta Tirabassi? Inoltre, come sarebbe possibile per questa Commissione appena approvata la proposta Tirabassi, mettersi a discutere un'altra proposta relativa alla stessa materia?

MALAGUGINI. Il Presidente, la Commissione e il rappresentante del Governo possono dare atto che io ho tenuto sempre un atteggiamento molto cauto quando si è trattato di concedere facilitazioni o agevolazioni per l'immissione nei ruoli degli insegnanti. Ho tenuto questo atteggiamento anche quando potevo apparire impopolare e potevo restare isolato. Anche su questa proposta di legge ho avuto fino a ieri delle perplessità. Ma dopo l'illustrazione dell'onorevole Ferreri e soprattutto dopo che egli ha richiamato alla nostra attenzione il provvedimento che è stato pubblicato un mese fa sulla *Gazzetta Ufficiale*, ho modificato il mio giudizio.

Vorrei quindi pregare il Presidente della Commissione e il rappresentante del Governo di riflettere su quanto ha detto il collega Ferreri e specialmente sulle sue ultime considerazioni di carattere umanitario. Non è che la Commissione debba fare un'E.C.A. in grande, cioè della beneficenza, ma essa non può non tener conto dei precedenti, fra i quali uno, che risale ad appena un mese, dinanzi al quale non so come si possa giustificare l'atteggiamento di rigore assunto dal rappresentante del Governo. Credo che un ripensamento anche da parte dell'onorevole Sottosegretario sarebbe logico e, comunque, giustificato.

Rimane la questione di procedura. Comprendo che il non dare corso a una proposta di legge già approvata dal Senato rappresenta un assurdo nella situazione preagonica in cui ci troviamo. Però a questo si può ovviare attraverso gli emendamenti, purché l'illustre Presidente non ponga come pregiudiziale che emendamenti del genere di quelli proposti sono tali da cambiare completamente il carattere della legge. A me pare che questa eccezione non si possa fare.

Quanto alla proposta dell'onorevole Gotelli, sono sicuro che il Senato – sappiamo come sono suscettibili ed ipersensibili i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento – se vedessero, dopo approvata la proposta Tirabassi, un'altra proposta che ne estende il

contenuto, boccerebbero senz'altro quest'ultima.

Perciò, per la procedura, sarebbe bene prendere a base la proposta Tirabassi, tanto per salvare la forma, e includere in essa lo spirito che anima le proposte Ferreri e Lozza. Alla luce della documentazione fornita dal collega Ferreri, invito quindi il rappresentante del Governo a riflettere su questa mia proposta.

LOZZA. Per tranquillizzare completamente le perplessità iniziali dell'onorevole Malagugini, rammento che quello che noi proponiamo è esclusivamente nell'interesse della scuola. Colleghi che si sono abilitati con noi con qualche punto di più, sono però riusciti soltanto idonei in concorsi a cattedre avendo riportato qualche punto in meno. Da allora noi abbiamo percorso una carriera diversa, pure insegnando nella stessa scuola e avendo le stesse responsabilità. Non so quale fortuna abbia aiutato a noi in danno degli altri.

A parte questa considerazione, noi intendiamo risolvere definitivamente il problema, proprio per le necessità dell'amministrazione e per la tranquillità della scuola. La proposta Tirabassi fa una casistica che complica ancora di più le cose.

Perciò io mi associo all'emendamento Franceschini-Romanato, mentre non sono d'accordo con l'onorevole Gotelli. Una volta licenziata la proposta Tirabassi, si metterà in tranquillità non dico il Ministero, ma l'ufficio dei ruoli transitori, che è una specie di monarchia assoluta, la quale ha timore di perdere il trono. Invece quel trono deve essere abbattuto proprio per le necessità della scuola. Se poi non potesse essere accolto l'emendamento Franceschini-Romanato – a me sembra che non ci possa essere una opposizione di procedura – dovrei insistere perché nella proposta Tirabassi venisse inserito quell'emendamento da me suggerito, che dà sistemazione a una categoria la quale è lasciata fuori da tutto. Infatti, che cosa faranno coloro che hanno una abilitazione parziale? Non possono fare il colloquio, non possono rimanere nei ruoli transitori. Andranno a fare l'abilitazione didattica? E dovranno farla avendo una abilitazione parziale conseguita a pieni voti nel 1942 o 1943.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi pare che occorra fare il punto della situazione. Salvo eccezioni che non si sono finora rilevate, la Commissione è unanime nel ritenere insufficiente l'approvazione della proposta Tirabassi e fondate le istanze fondamentali contenute nelle proposte Ferreri e Lozza. La Commissione lo ritiene come valutazione generale della politica della scuola ed essa è accreditata per siffatta valutazione ancora più che il Ministero, come organo tecnico.

Allora, perché il Governo, pur facendo le sue riserve, non lascia libera la Commissione di votare la proposta Tirabassi con gli emendamenti estensivi, salvo a lasciare la decisione definitiva al Senato? Può darsi che il Senato abbia un ripensamento, e finisca col concordare con la VI Commissione della Camera. È possibile che i nostri colleghi del Senato, esperti quanto noi e altrettanto pensosi della situazione e della politica generale della scuola, nonché della posizione degli insegnanti anziani e provati, considerando altresì che non tratta di aprire, ma di chiudere un precedente, vengano incontro al nostro punto di vista, che corrisponde anche a un voto concorde del sindacato nazionale della scuola media. Questo sindacato, infatti, ha richiesto che i professori dei ruoli speciali transitori siano immessi nei ruoli ordinari senza dover sostenere una nuova prova di carattere didattico, avendola già sostenuta nell'esame di conseguimento dell'abilitazione, poiché l'esame colloquio è un esame che non si deve superare con 7/10 o 8/10, ma è sufficiente per superarlo il punteggio di 6/10 e questi 6/10 sono già stati ottenuti nella prova di abilitazione.

Perciò invito l'onorevole Sottosegretario a rendersi conto della volontà unanime della Commissione e, pur facendo, se crede, le sue riserve che resterebbero consacrate a verbale e che potrebbero essere ripetute al Senato, consenta tuttavia la possibilità di un ripensamento del Senato stesso.

FERRERI PIETRO. Il Presidente dichiara ammissibile l'emendamento Franceschini-Romanato alla proposta Tirabassi, caldeggiato anche dall'onorevole Lozza?

PRESIDENTE. Mi riservo di sentire in proposito la Presidenza della Camera, perché l'emendamento Franceschini-Romanato non ha niente a che fare con la proposta Tirabassi; non la modifica parzialmente, ma la sostituisce. Secondo me la Commissione deve respingere, se crede, la proposta Tirabassi e votare la proposta Ferreri.

C'è un diritto d'iniziativa parlamentare, che non può essere soppresso. La Commissione può respingere la proposta Tirabassi, ma non può sostituirla. Sarebbe ammissibile l'emendamento Lozza, perché al primo articolo propone di aggiungerne un altro con diverso contenuto. Invece, sostituendosi completamente l'articolo unico della proposta Tirabassi, questa non può tornare al Senato col nome del proponente.

FRANCESCHINI FRANCESCO. In subordinata faccio al Governo quest'altra proposta non avanzare pregiudiziali sulla proposta di legge Ferreri, ma limitarsi a fare delle riserve, consentendo alla Commissione, nell'accogliere la proposta Tirabassi, di presentare contestualmente al Senato la proposta Ferreri approvata da questa Commissione. Il Senato allora potrà decidere se accettarla o non accettarla, sentite le riserve del Governo. In questo caso io ritirerei l'emendamento che ho proposto.

Seguendo questa procedura, elimineremmo l'ostacolo del tempo, mantenendo soltanto l'ostacolo della sostanza, perché, se il Governo insisterà nella sua opposizione, avrà sempre il modo, anche al Senato, di chiedere la remissione in aula.

NATTA. Ma neppure la proposta Tirabassi potrebbe essere approvata senza un emendamento relativo alle abilitazioni parziali.

PITZALIS. Convengo con l'osservazione del Presidente che, trattandosi di un articolo unico, l'intero articolo non può essere sostituito con degli emendamenti; altrimenti sarebbe eliminato il diritto di iniziativa parlamentare. Voglio però far considerare che sono al nostro esame contemporaneamente, seppure disgiuntamente, tre proposte di legge che trattano l'identica materia; sono cioè unite nella discussione per connessione di materia. Ora, se si legifera su tre proposte di legge riguardanti la stessa materia, occorre trovare un punto di accordo su un provvedimento, che comprenda le varie norme stilate nelle tre proposte. Non sarebbe concepibile di approvare una proposta di legge che regoli il passaggio dai ruoli transitori ai ruoli ordinari e subito dopo approvarne un'altra..

Ora, se la legge Tirabassi non è sufficiente a coprire tutte le esigenze, nulla vieta che con un emendamento aggiuntivo, non sostitutivo, si consenta a delle persone che stanno nel ruolo transitorio di passare nel ruolo ordinario. La legge Tirabassi opportunamente emendata può tornare al Senato e questo non può offendersi della estensione del provvedimento fatta dalla Camera in favore di altre categorie.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io potrei anche impegnarmi a cercare di ottenere dal Senato l'accettazione di un emendamento che includesse l'abilitazione parziale; per il resto ho istruzioni di rimettere la questione in aula.

Rammento tra l'altro che quel concorso per i ruoli transitori si poteva vincere anche senza il possesso dell'abilitazione! Aggiungo che il provvedimento legislativo da cui sono derivate tutte le questioni è stato promosso proprio dall'ufficio dei ruoli transitori per favorire il passagio dai ruoli transitori ai ruoli ordinari non con le norme regolari di un concorso, ma attraverso una procedura più sbrigativa, che permettesse il semplice accertamento del possesso dei requisiti didattici. Il provvedimento fu quindi ispirato all'intento di venire incontro a delle persone ormai anziane, che potevano desiderare uno sviluppo della carriera, che però non avrebbero potuto ottenere, secondo la legge, se non con un regolare concorso.

Si pensò così a una forma estremamente blanda, anzi più formale che sostanziale. Ora, chi vuole distinguersi da colui che svolge la propria attività in forma pigra e indolente, faccia almeno questo piccolo esame sui testi scolastici che adopera per il suo insegnamento!

Se c'è stato un decreto del 1947 che ha fatto delle eccezioni, non è detto che esso debba essere applicato anche successivamente, specialmente adesso che vi sono molti abilitati con punteggio altissimo, che restano privi di posti.

ROMANATO, *Relatore.* Non si portano via posti a nessuno.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Secondo l'amministrazione l'assegnazione dei posti deve essere fatta in maniera più seria. Avviene spesso che noi facciamo le nostre riserve; ma i provvedimenti passano ugualmente e poi il Ministro viene preso di mira nelle polemiche. Quindi il Ministero, per una doverosa difesa della scuola e per il proprio prestigio, deve rendere il più possibile evidente che non intende accettare una procedura sommaria come quella che qui si propone per delle ragioni che hanno un aspetto meritevole di considerazione, ma che non sono tali da scalfire l'impostazione che il Ministero stesso ha ritenuto di dover dare.

L'onorevole Franceschini mi invita a lasciare libera la Commissione. La Commissione è naturalmente libera. Però il Governo, quando è contrario, ha il diritto di valersi di tutti i mezzi in sue mani, per ostacolare una legge o un emendamento che non giudica utili.

Perciò, se la Commissione intendesse di scendere alla subordinata dell'onorevole Franceschini, io mi potrei in qualche modo associare, salvo a chiedere al Ministro, per la proposta Ferreri, l'autorizzazione a limitarmi a una opposizione chiara e precisa, sulla quale insistere quando la legge venisse portata davanti al Senato; poiché deve risultare che il

Governo non ha consentito al passaggio della legge, ma ha svolto la sua azione di resistenza.

Ma se la Commissione questa mattina volesse approvare il disegno di legge, includendovi la sostanza della proposta Ferreri, non potrei limitarmi a una semplice opposizione e dovrei chiedere la remissione in aula. Poiché neppure io ho il desiderio di ricorrere a questo strumento, vorrei pregare la Commissione di aspettare che venga qui il Ministro o che io stesso possa tornare qui con istruzioni più concrete.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che io intendo applicare l'articolo 133 del regolamento della Camera, il quale al secondo comma stabilisce che « l'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge in materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

Per il passaggio agli articoli, dunque, debbo tener conto soltanto della proposta Tirabassi, sospendendo l'esame delle altre.

ROMANATO, *Relatore*. L'articolo 133 conforta la tesi che può farsi un emendamento alla proposta Tirabassi.

PRESIDENTE. Ma quello che è stato proposto non è un emendamento, perché cambia completamente l'articolo unico della Tirabassi. Debbo quindi chiedere in proposito la opinione del Presidente della Camera.

FERRERI PIETRO. C'è una soluzione. Partiamo dalla proposta Tirabassi, che dà una nuova formulazione alla lettera *b*), e aggiungiamo una lettera *c*), che dica: « siano in possesso del titolo di abilitazione conseguito per esame o del titolo abilitante (senza parlare di percentuali) e abbiano inoltre superato il periodo di prova con qualifica non inferiore a valente ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Subordinatamente alla proponibilità di questo emendamento, io ritiro il mio e sottoscrivo l'emendamento Ferreri.

PRESIDENTE. Dal punto di vista formale, avevo già detto che poteva essere ammissibile un emendamento che racchiudesse la sostanza delle proposte Ferreri e Lozza, senza annullare la proposta Tirabassi.

LOZZA. Io abbandono la mia proposta di legge per sottoscrivere quest'ultimo emendamento Ferreri.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A questo punto chiedo un rinvio, per potere esprimere il pensiero del Governo sul nuovo emendamento proposto dall'onorevole Ferreri.

PRESIDENTE. La richiesta del rappresentante del Governo è giustificata. Può rimanere stabilito che il seguito della discussione viene rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 3591 e 2722.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per la costruzione in Roma di una casa internazionale dello studente » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3591):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2722):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione

Badaloni Maria, Bertinelli, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Cinciari Rodano Maria Lisa, Di Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabriani, Ferreri Pietro, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Galati, Grasso Nicolosi Anna, Jotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazzali, Natta, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Segni, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Titomanlio Vittoria, Trabucchi e Vischia.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI